

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **391**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1999

Risoluzione
sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 1998

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione annuale del Mediatore europeo per il 1998 (C4-0138/99),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 D, secondo comma, e l'articolo 138 E,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 20 D,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D,

viste la sua risoluzione del 17 novembre 1993 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore (1) e la sua decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, in particolare l'articolo 3, paragrafo 8 (2),

vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul ruolo del Mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo (3),

(1) G.U. C 329 del 6 dicembre 1993, pag. 132.

(2) G.U. L 113 del 4 maggio 1994, pag. 15.

(3) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 226.

vista la sua risoluzione del 10 giugno 1997 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1996-1997 (4),

vista la sua risoluzione del 15 luglio 1997 sulla relazione del Mediatore europeo per il 1996 (5),

viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni, in particolare quella del 16 luglio 1998 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1997-1999 (6),

vista la relazione della commissione per le petizioni (A4-0119/99),

A. considerando che a norma del trattato sull'Unione europea il Mediatore europeo ha il compito di procedere alle indagini che ritiene giustificate riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, sia in base alle denunce presentate sia di propria iniziativa, fatti salvi la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali,

B. considerando che la costruzione dell'Unione europea non può essere approfondita se i cittadini non sono disponibili a partecipare attivamente alla difesa dei loro diritti in modo trasparente e con fiducia nelle decisioni da adottare,

C. considerando che l'aumento del numero di denunce al Mediatore europeo evidenzia la preoccupazione dei cittadini in merito a un'amministrazione più efficace e trasparente,

D. considerando che la cooperazione e il coordinamento tra il Parlamento europeo, attraverso la competente commissione per le petizioni, e il Mediatore europeo devono contribuire alla definizione, alla

difesa e alla garanzia dei diritti del cittadino europeo,

1. si congratula con il Mediatore europeo per la sua relazione annuale 1998, bene articolata, chiara ed essenziale;

2. manifesta la propria soddisfazione per l'inappuntabile e fattiva cooperazione del Mediatore europeo con la commissione per le petizioni e il Parlamento europeo;

3. si rallegra degli sforzi realizzati dal Mediatore europeo per consentire che, nel corso della fase che precede il contenzioso, di cui all'articolo 169 del trattato CE, nel caso di inadempienze commesse dagli Stati membri e denunciate dai cittadini europei le relazioni di questi ultimi con la Commissione si svolgano nel segno della partecipazione, del dialogo e della trasparenza, in modo da non confinare il cittadino nel ruolo di semplice fonte di informazioni;

4. concorda che sia aumentata la divulgazione attraverso tutte le modalità possibili, per esempio Internet e altri mezzi di informazione, dei diritti dei cittadini europei di presentare petizioni e reclami, cosicché nessuno rinunci a rivendicare i suoi diritti perché non conosce le vie giudiziarie o extragiudiziarie a sua disposizione;

5. sostiene gli sforzi avviati dal mediatore europeo per creare rapporti creativi e proficui con i difensori civici nazionali e regionali e analoghe istituzioni e invita questi ultimi a prestare maggiore attenzione ai problemi della libera circolazione delle persone, presupposto di una cittadinanza a pieno titolo;

6. sollecita la commissione per gli affari istituzionali a studiare, a norma dell'articolo 138 E (futuro articolo 195), paragrafo 4, del trattato CE, l'introduzione di modifiche all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore europeo, affinché quest'ultimo, nell'esercizio delle sue funzioni di indagine, possa accedere a tutti i docu-

(4) G.U. C 200 del 30 giugno 1997, pag. 26.

(5) G.U. C 286 del 22 settembre 1997, pag. 41.

(6) G.U. C 292 del 21 settembre 1998, pag. 167.

menti pertinenti, nonché ottenere risposte libere da ogni pressione gerarchica dalle persone la cui testimonianza risulti necessaria per una valutazione giusta e corretta delle denunce presentate; sottolinea che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dello statuto dette modifiche non intaccano il dovere di riservatezza del Mediatore europeo e dei suoi funzionari ma rappresentano una premessa indispensabile affinché il cittadino possa nutrire fiducia nel suo lavoro;

7. sottolinea l'importanza di definire quanto prima un codice di buona condotta amministrativa che tutte le istituzioni e gli organi comunitari devono applicare e che sia accessibile a ogni cittadino europeo tramite la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

8. si congratula con il Mediatore europeo per lo zelo dimostrato nell'organizzazione e nel funzionamento del suo segretariato, fattore essenziale per consolidare il suo servizio;

9. si congratula con la decisione di attribuire al Mediatore europeo un bilancio indipendente e invita il Consiglio ad adottarla, cosicché essa possa essere attuata entro l'esercizio 2001;

10. sollecita il Mediatore europeo a procedere alla regolarizzazione dello statuto degli agenti e dei funzionari che lo assistono;

11. ritiene che il regolamento del Parlamento debba sancire espressamente la competenza della commissione per le petizioni per la valutazione di merito della relazione annuale e delle relazioni speciali del Mediatore europeo e sostiene l'impegno della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità per quanto riguarda le modifiche da apportare all'articolo 161 del regolamento;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Mediatore europeo e a tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai difensori civici nazionali o agli enti equiparabili, nonché alle commissioni parlamentari nazionali competenti per le petizioni o agli organi di natura analoga negli Stati membri.

JEAN-PIERRE COT
Vicepresidente